



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 36
6 Ottobre 2023

Valutazione per il passaggio al regime forfettario

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornire una **disamina sul regime forfettario** in vista della fine dell'anno, momento che comporta la **necessità di alcune riflessioni per l'eventuale convenienza e opportunità di scegliere tale regime per la tenuta contabile della Vostra azienda.**

Premessa

Il Regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR.

Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente:

- **conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro** (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano **più attività**, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- **sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori**, comprese le somme erogate sotto



forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se si superano i **100.000 euro di ricavi/compensi**, non è più applicabile dallo stesso anno in cui la soglia viene superata; in tale circostanza, è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sfioramento del tetto e il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Il regime forfetario non ha limiti di durata dunque può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.

Chi non può aderire al regime forfetario

Non possono accedere al regime forfetario:

- **le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

OSSERVA

Per i **produttori agricoli in regime speciale IVA**, nel caso di **contemporaneo svolgimento di un'attività agricola in regime speciale e di un'altra attività d'impresa**, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo svolgimento di un'attività agricola esercitata nei limiti dell'art. 32 TUIR, anche se assoggettata ai fini IVA al regime speciale (articoli 34 e 34-*bis*, D.P.R. n. 633/1972), **non è causa impeditiva all'accesso al regime agevolato per le altre attività d'impresa, arte o professione** (cfr. da ultimo, circolare n. 9/E del 2019).

- **i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo** che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che **producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;**

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Professionista residente in Italia con applicazione del regime di vantaggio. Nel corso del 2020 si trasferisce in altro Stato UE continuando a svolgere la propria professione prevalentemente in Italia.	Si forfait (reddito prodotto in Italia almeno 75%)
Lavoratore dipendente residente e dimorante all'estero, iscritto all'AIRE, che vorrebbe rientrare in Italia nel 2021 per svolgere la libera professione.	No forfait
Soggetto non residente ai fini fiscali in Italia (si desume che il medesimo sia residente in Svizzera). Il soggetto svolge la professione forense in Italia.	No forfait
Medico residente in uno Stato che non fa parte dell'UE né dello SEE e non produce la maggior parte del suo reddito in Italia. Svolge in Italia attività di lavoro autonomo per un massimo di 10 giorni al mese, presso strutture private di terzi.	No forfait

- **i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;**
- **gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;**

OSSERVA

Per accedere al regime forfetario, **la partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali deve essere dismessa nell'anno precedente** a quello in cui si intende applicare il regime (circolare Agenzia delle Entrate n.9/E/2019).

Per le **partecipazioni in srl** (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- ✓ controllo diretto o indiretto della società;
- ✓ esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Si ricorda che **il controllo di Srl** è determinato in base ai **criteri definiti dall'art. 2359 co. 1 e 2 c.c.**, configurabile rispetto a:

- ✓ partecipazioni pari al 50% e al 49% del capitale della società;

- ✓ partecipazioni di minoranza, se il socio in regime forfetario risulta l'unico o il principale fornitore della srl (controllo di fatto) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società.

La riconducibilità diretta o indiretta dell'attività della Srl a quella individuale del contribuente sussiste se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- ✓ le due attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
- ✓ la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla Srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo.

- **le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta** ovvero nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro**, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

OSSERVA

L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 9/E/2019) ha precisato che:

- i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i ricavi conseguiti/compensi percepiti. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto e dunque la causa ostativa rileva se i ricavi conseguiti/compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro/soggetti a essi riconducibili sono superiori al 50%;
- la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d'imposta;
- la causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai 2 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.

- **coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito

un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Ai fini del computo del limite:

- ✓ **non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata;**
- ✓ **rilevano le somme percepite a titolo di premi di risultato** assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%.

OSSERVA

Secondo la circolare Agenzia delle entrate n.10/E/2016, **le cause ostantive sono da verificare con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime, salvo specifiche eccezioni.**

Da osservare che con **legge di Bilancio 2019 è stato eliminato, a partire dal periodo d'imposta 2019, il requisito di 20.000 euro di costo dei beni strumentali.** Possono dunque aderire al regime forfetario anche soggetti che presentano beni strumentali indipendentemente dal loro valore. Tuttavia bisogna tenere conto che se anche non rileva il valore dei beni strumentali quale causa ostantiva, **la presenza di beni strumentali di un importo rilevante e acquistati di recente può rendere difficile l'accesso al regime per via della rettifica della detrazione IVA** ai sensi dell'art. 19-*bis*2 del D.P.R. n. 633/1972.

Modalità di accesso al Regime forfetario

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, **vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva** ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14).

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella **dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12)**. Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

AA9/12



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ,
VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA	DITTA (VERO COGNOME E NOME)		
Dati identificativi	RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE		
	INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)		
	DECLARAZIONE IVA STATO ESTERO		
	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO		
	ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS		
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA
Regimi fiscali agevolati	Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)		
Attività di commercio elettronico	INDIRIZZO DEL SITO WEB	PROPRIO	CESANTE
	INTERNET SERVICE PROVIDER		CESAZIONE
			C

I contribuenti che aderiscono a un regime fiscale agevolato non devono indicare il volume d'affari presunto nell'apposito campo previsto nel riquadro relativo all'attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione, costituisce uno dei presupposti per l'applicazione del regime.

2 per aderire al REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

OSSERVA

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, **optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.**

L'opzione per il **regime ordinario** avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, **essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.** L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.



Il vincolo triennale derivante dall'opzione non opera per le imprese in contabilità semplificata e per i professionisti che hanno applicato il regime semplificato mediante comportamento concludente poichè il regime semplificato e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori.

Adempimenti e semplificazioni

I contribuenti che applicano il regime forfetario:

- ✓ **non addebitano l'Iva in fattura né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti;**
- ✓ **sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta** e di presentazione della dichiarazione annuale;
- ✓ **non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;**

Restano invece **soggetti agli obblighi di:**

- **numerazione e conservazione delle fatture** di acquisto e delle bollette doganali;
- **certificazione dei corrispettivi;**
- **integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta**, con indicazione dell'aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione.

I contribuenti in regime forfetario:

- ✓ **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- ✓ sono **esclusi** dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale così detti **ISA**;
- ✓ **non devono operare le ritenute alla fonte**, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare degli stessi;
- ✓ **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Tassazione del Regime forfetario

Chi applica il regime forfetario **determina il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata** (allegato n. 2 alla legge n. 145/2018).

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)	67%

Dal reddito determinato forfetariamente **si deducono i contributi previdenziali obbligatori**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica **un'unica imposta**, nella misura del **15%**, **sostitutiva** di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore.

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività al ricorrere di determinati requisiti:

- ✓ **il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;**

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- ✓ **l'attività** da intraprendere **non costituisce**, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ✓ se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

Conclusioni e verifica di convenienza del regime forfettario

Alla luce di tutto quanto sopra, si potrebbe concludere che il **regime forfettario può risultare favorevole per i contribuenti che ne rispettino le condizioni stante le semplificazioni che consente di ottenere.**

Tuttavia, in linea generale si può affermare che **risultano, quasi sempre, avvantaggiate le attività d'impresa o di lavoro autonomo per il cui svolgimento sono necessari un ammontare di costi inferiore alla percentuale di redditività riconosciuta dalla norma.**

Non ci si può limitare indistintamente per tutti alla sola valutazione delle agevolazioni che lo caratterizzano, **l'effettiva valutazione di convenienza non può prescindere dall'analisi approfondita del caso concreto e della situazione specifica del contribuente.**